

Terminologia del contratto

Ai fini di una migliore comprensione delle caratteristiche del contratto e delle operazioni ad esso connesse si riporta qui di seguito il significato dei termini impiegati:

Compagnia: l'Impresa Assicuratrice, cioè Skandia Vita S.p.A.;

Contraente: chi stipula il contratto di assicurazione con la Compagnia;

Assicurato: la persona sulla cui vita viene stipulato il contratto;

Beneficiario: la persona o le persone, designate dal Contraente, alle quali la Compagnia verserà le somme assicurate;

Proposta di assicurazione: il documento contenente la proposta del Contraente per la stipulazione del contratto di assicurazione con la Compagnia;

Contratto: l'insieme delle Condizioni Contrattuali, della Proposta di assicurazione, del Documento di Polizza ed eventuali successive appendici emesse dalla Compagnia;

Fondo interno: Fondo interno assicurativo della Compagnia il cui patrimonio è suddiviso in quote. Tale Fondo viene descritto nella presente Nota Informativa, e disciplinato nel "Regolamento del Fondo interno" allegato alle Condizioni Contrattuali;

OICR: Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (Fondi comuni di investimento, SICAV E Unit Trusts che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE ovvero autorizzati secondo il D. Lgs. 58 del 24/02/98 - Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria);

Premio versato: l'importo corrisposto dal Contraente alla Compagnia;

Premio investito: l'importo investito nel Fondo interno. Coincide con il premio versato non essendo previsti caricamenti sul premio;

Costi: costi gravanti sul contratto e spese gravanti sul Fondo;

Quote: le parti di uguale valore in cui il Fondo è virtualmente suddiviso;

Capitale o valore maturato o valore della polizza: il controvalore, espresso in Euro, delle quote attribuite alla polizza;

Capitale assicurato: l'importo che la Compagnia liquida in caso di decesso dell'Assicurato o in caso di vita dello stesso;

Età dell'Assicurato: l'età dell'Assicurato ad una data generica pari al numero degli anni compiuti;

Opzione Index: il contratto di assicurazione sulla vita Alpha Index Linked collegato al presente contratto e che può essere stipulato in via facoltativa, ma in collegamento con il contratto qui descritto *Alpha Unit Linked*;

Periodo di osservazione: l'arco di tempo intercorrente tra la data di decorrenza del contratto ed il quinto anniversario successivo o, in caso di sottoscrizione dell'Opzione Index, l'arco di tempo intercorrente tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell'Opzione Index;

Rendistato: il tasso di rendimento medio mensile dei titoli pubblici compresi in un paniere di riferimento, composto da tutti i Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) quotati sul mercato telematico dei titoli di Stato MOT e aventi vita residua superiore ad un anno. Il dato mensile del Rendistato è elaborato dalla Banca d'Italia come media aritmetica semplice dei dati medi giornalieri. Il dato giornaliero è elaborato come media aritmetica ponderata dei rendimenti a scadenza di ogni prestito compreso nel paniere; i pesi sono costituiti dal capitale in circolazione di ciascun prestito. Il dato mensile del Rendistato è reso noto al mercato mediante apposito comunicato stampa della Banca d'Italia, emesso, in genere, il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello a cui il dato si riferisce. I dati mensili sono inoltre oggetto di pubblicazione sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul "Supplemento al Bollettino Statistico della Banca d'Italia - Mercato Finanziario";

Volatilità: indicatore della rischiosità di mercato di un dato investimento. Quanto più uno strumento finanziario è volatile, tanto maggiore è l'aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite;

Mercati regolamentati: per mercati regolamentati si intendono quelli iscritti dalla Consob nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, ovvero nell'apposita sezione prevista dall'art 67, comma 1 del D. Lgs. n. 58/98;

ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo.

αlpha

Alpha Unit Linked

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

Questa Nota Informativa si propone di descrivere le caratteristiche principali del contratto *Alpha Unit Linked*, senza tuttavia con ciò risultare in alcun modo sostitutiva delle Condizioni Contrattuali che lo regolano e che sono fornite insieme alla presente.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Skandia Vita S.p.A., con sede legale in Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano - Italia, è un'impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n° 700 del 29/10/1997.

Per qualsiasi informazione relativa al contratto è possibile rivolgersi al Servizio Clienti telefonando al numero verde 800-127483 oppure scrivendo all'indirizzo sopraindicato.

B. AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE

Il contratto denominato *Alpha Unit Linked* è un'assicurazione sulla vita di tipo unit linked, non previdenziale, a premio unico, in cui l'entità delle somme dovute dalla Compagnia è direttamente collegata alle variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

Il presente contratto ha una durata a vita intera dell'Assicurato. Esso però prevede un periodo di osservazione solamente ai fini del riconoscimento di una garanzia finanziaria.

Le caratteristiche del contratto saranno dettagliatamente descritte alla parte "C. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO" della presente Nota Informativa.

Con la conclusione del contratto *Alpha Unit Linked*, il Contraente si espone quindi ad un rischio di natura finanziaria, nonché ad un rischio di cambio per le attività denominate in valuta estera.

In caso di decesso dell'Assicurato l'importo liquidabile non è predeterminato e potrà essere superiore o inferiore ai premi versati. Il contratto non prevede, in questo caso, alcuna garanzia di rendimento minimo da parte della Compagnia.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato, la Compagnia presta una garanzia finanziaria di conservazione del capitale investito o di rendimento minimo, limitata nel tempo, che verrà riconosciuta al termine del periodo di osservazione.

Le prestazioni assicurative saranno dettagliatamente descritte alla parte "C. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO" al paragrafo "2. Prestazioni assicurative del contratto Alpha Unit Linked in assenza dell'Opzione Index" e al paragrafo "3 Prestazioni assicurative del contratto Alpha Unit Linked con l'Opzione Index" della presente Nota Informativa.

In caso di riscatto l'importo liquidabile non è predeterminato e potrà essere superiore o inferiore ai premi versati dal Contraente. Il riscatto, non essendo soggetto a vincoli temporali, può essere richiesto dal Contraente in qualsiasi momento durante la vita del contratto. Le modalità di riscatto saranno dettagliatamente descritte alla parte "C. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO - 9. Riscatto" della presente Nota Informativa.

Leggere attentamente tutta la Nota Informativa prima della sottoscrizione della polizza.

 **Skandia**



C. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

1. OPZIONE INDEX

Il Contraente può esercitare un'opzione e richiedere una prestazione integrativa ed accessoria sottoscrivendo il contratto Alpha Index Linked collegato al contratto qui descritto e commercializzato alla data di esercizio dell'opzione stessa. La polizza index dovrà decorrere entro cinque anni dalla data di decorrenza del contratto *Alpha Unit Linked*.

L'opzione, a fini informativi, viene denominata "Opzione Index". Per ogni contratto *Alpha Unit Linked* sottoscritto, può essere esercitata un'unica Opzione Index.

In virtù di questa opzione, le prestazioni assicurative assumono un contenuto finanziario diverso; per maggiori dettagli si rinvia al successivo paragrafo "3. Prestazioni assicurative del contratto Alpha unit linked con l'Opzione Index" ed alla Nota Informativa della polizza Alpha Index Linked.

Quanto alla modalità, il Contraente può esercitare l'opzione al momento della sottoscrizione del contratto *Alpha Unit Linked* oppure in un momento successivo comunicandolo alla Compagnia. La prestazione integrativa viene sottoscritta unicamente mediante l'esercizio di un riscatto parziale del contratto *Alpha Unit Linked*. Il controvalore del riscatto parziale, versato a titolo di premio dell'Opzione Index, al lordo delle eventuali ritenute fiscali applicabili, sarà pari alla percentuale del valore maturato sul Fondo Interno indicata al paragrafo "3. Modalità di versamento del premio unico e perfezionamento del contratto" della Nota Informativa della polizza Alpha Index Linked.

I contratti *Alpha Unit Linked* e Alpha Index Linked sono collegati, ma quest'ultimo ha una durata prefissata in 5 anni, per cui la prestazione prevista alla scadenza dal contratto Alpha Index Linked viene corrisposta, in termini di numero di quote, nel contratto *Alpha Unit Linked*, integrando il valore economico della polizza stessa. Si tratta pertanto di una prestazione accessoria che non può essere disgiunta dalla presente.

Inoltre, in virtù del collegamento, nel caso di decesso dell'Assicurato o di riscatto totale del contratto *Alpha Unit Linked*, il contratto Alpha Index Linked si estingue e la prestazione integrativa dell'Opzione Index verrà corrisposta agli aventi diritto nella misura e secondo le modalità indicate al paragrafo "1. Prestazioni assicurative" della Nota Informativa di Alpha Index Linked.

2. PRESTAZIONI ASSICURATIVE DEL CONTRATTO ALPHA UNIT LINKED IN ASSENZA DELL'OPZIONE INDEX

Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

Il contratto *Alpha Unit Linked* è un contratto a vita intera, e prevede, in caso di decesso dell'Assicurato, la corresponsione ai Beneficiari designati o, in mancanza, agli eredi di un capitale assicurato.

Prestazione di una garanzia di rendimento minimo

Alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data di decorrenza del contratto, la Compagnia riconosce, in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale data, un rendimento minimo garantito sul premio investito, che verrà reso mediante la corresponsione di un congruo numero di quote del Fondo obbligazionario presente in polizza.

2.1 PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

Prestazioni e modalità di calcolo

Il capitale assicurato, in caso di decesso dell'Assicurato, sarà pari al 101% del valore maturato delle quote acquisite nel Fondo interno.

Il valore maturato si determina moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota.

Il giorno di riferimento per i fini successivamente indicati è il venerdì. In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Il valore unitario delle quote del Fondo interno è determinato settimanalmente il secondo giorno lavorativo - definito giorno di calcolo - successivo al giorno di riferimento, in base ai valori di mercato delle attività relativi al giorno di riferimento o, in mancanza di questi ultimi, in base agli ultimi valori disponibili nel giorno di calcolo.

Il valore unitario delle quote, al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo, è pubblicato su "Il Sole 24 Ore" il giorno lavorativo successivo a quello di calcolo, e sul sito www.skandia.it.

Il giorno di riferimento per l'operazione di disinvestimento, derivante dalla richiesta di liquidazione delle prestazioni per il decesso dell'Assicurato, coincide con il primo venerdì lavorativo successivo alla data in cui sia stata ricevuta, da parte della Compagnia, la richiesta relativa all'operazione in oggetto.

Ai fini della determinazione dell'importo del capitale assicurato, la conversione delle quote avviene al valore delle quote relativo al giorno di riferimento.

Ogni variazione del calendario delle operazioni di disinvestimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

Il capitale assicurato verrà poi corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall'art. 15 delle Condizioni Contrattuali.

Il contratto qui descritto non prevede alcuna garanzia di carattere finanziario sulla prestazione prevista per il caso di decesso dell'Assicurato.

Pertanto l'importo liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato non è predeterminato e potrà essere superiore o inferiore ai premi versati.

In generale, i rischi finanziari connessi alla sottoscrizione delle polizze unit linked sono riconducibili alle possibili variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

2.2 PRESTAZIONE DI UNA GARANZIA DI RENDIMENTO MINIMO

Prestazioni e modalità di calcolo

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato, al termine del periodo di osservazione, il contratto prevede una garanzia finanziaria di rendimento minimo.

Il valore maturato sul Fondo interno si determina moltiplicando il numero delle quote detenute nel Fondo per il valore unitario di ciascuna quota, nel giorno di riferimento, come di seguito definito.

Qualora tale valore risultasse inferiore al montante finanziario del premio versato, calcolato, con legge di capitalizzazione composta, per l'intero periodo di osservazione ad un tasso pari al 70% del Rendistato rilevato dalla Banca d'Italia come media dei rendimenti relativi al mese precedente alla data di decorrenza del contratto, e il Contraente non abbia effettuato nel periodo alcun riscatto parziale, verrà riconosciuto allo stesso un ammontare pari alla differenza fra i due importi.

Detta differenza sarà corrisposta in termini di numero di quote del Fondo interno presente in polizza.

Il valore del Rendistato che determina la prestazione verrà comunicato al Contraente attraverso il Documento di Polizza previsto al paragrafo "5. Modalità di perfezionamento del contratto e di conversione del premio in quote - Modalità di conversione del premio in quote" della presente Nota Informativa.

Il giorno di riferimento per il riconoscimento della garanzia coincide con il primo venerdì lavorativo successivo al termine del periodo di osservazione. In caso di venerdì non lavorativo, il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Il valore unitario delle quote del Fondo interno è determinato settimanalmente il secondo giorno lavorativo - definito giorno di calcolo - successivo al giorno di riferimento, in base ai valori di mercato delle attività relativi al giorno di riferimento o, in mancanza di questi ultimi, in base agli ultimi valori disponibili nel giorno di calcolo.

Il valore unitario delle quote, al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo, è pubblicato su "Il Sole 24 Ore" il giorno lavorativo successivo a quello di calcolo, e sul sito www.skandia.it.

Ogni variazione del calendario delle operazioni di disinvestimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

Si richiama l'attenzione sul fatto che, in assenza dell'Opzione Index, la Compagnia non presta altre garanzie finanziarie, ad eccezione della garanzia di rendimento minimo sopra descritta, prestata in via automatica.

Detta garanzia decade automaticamente con l'esercizio dell'Opzione Index.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE DEL CONTRATTO ALPHA UNIT LINKED CON L'OPZIONE INDEX

Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

Il contratto *Alpha Unit Linked* è un contratto a vita intera e prevede, in caso di decesso dell'Assicurato, la corresponsione ai Beneficiari designati o, in mancanza, agli eredi, di un capitale assicurato.

A tale prestazione si aggiunge la prestazione accessoria ed integrativa prevista dal contratto collegato Alpha Index Linked.

Prestazione di una garanzia di conservazione del capitale investito

Nel caso in cui l'Opzione Index sia stata sottoscritta contestualmente al contratto qui descritto, alla scadenza del contratto Alpha Index Linked, la Compagnia garantisce la conservazione del premio versato nella presente polizza, al lordo del riscatto parziale finalizzato alla sottoscrizione della polizza Alpha Index Linked, mediante la corresponsione di un congruo numero di quote del Fondo obbligazionario presente in polizza.

Nel caso in cui l'Opzione Index non sia stata sottoscritta contestualmente al contratto qui descritto, ma venga richiesta successivamente, la Compagnia, alla scadenza del contratto Alpha Index Linked, garantisce la conservazione del valore della polizza qui descritta, mediante la corresponsione di un congruo numero di quote del Fondo obbligazionario presente in polizza.

Il valore garantito sarà quello relativo al giorno di decorrenza della polizza Alpha Index Linked, al lordo del riscatto parziale finalizzato alla sottoscrizione della polizza stessa.

3.1 PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

Il capitale assicurato, in caso di decesso dell'Assicurato, sarà pari al 101% del valore maturato delle quote acquisite nel Fondo interno.

Il valore maturato si determina moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota.

Il giorno di riferimento per i fini successivamente indicati è il venerdì. In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Il valore unitario delle quote del Fondo interno è determinato settimanalmente il secondo giorno lavorativo - definito giorno di calcolo - successivo al giorno di riferimento, in base ai valori di mercato delle attività relativi al giorno di riferimento o, in mancanza di questi ultimi, in base agli ultimi valori disponibili nel giorno di calcolo.

Il valore unitario delle quote, al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo, è pubblicato su "Il Sole 24 Ore" il giorno lavorativo successivo a quello di calcolo, e sul sito www.skandia.it.

Il giorno di riferimento per l'operazione di disinvestimento, derivante dalla richiesta di liquidazione delle prestazioni per il decesso dell'Assicurato, coincide con il primo venerdì lavorativo successivo alla data in cui sia stata ricevuta, da parte della Compagnia, la richiesta relativa all'operazione in oggetto.

Ai fini della determinazione dell'importo del capitale assicurato, la conversione delle quote avviene al valore delle quote relativo al giorno di riferimento.

Ogni variazione del calendario delle operazioni di disinvestimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

Il capitale assicurato verrà poi corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall'art. 15 delle Condizioni Contrattuali.

Il contratto qui descritto non prevede alcuna garanzia di carattere finanziario sulla prestazione prevista per il caso di decesso dell'Assicurato.

Pertanto l'importo liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato non è predeterminato e potrà essere superiore o inferiore ai premi versati.

In generale, i rischi finanziari connessi alla sottoscrizione delle polizze unit linked sono riconducibili alle possibili variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

A tale prestazione si aggiunge la prestazione accessoria ed integrativa prevista dal contratto collegato Alpha Index linked come specificato al paragrafo "1.2 Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato" della Nota Informativa della polizza index linked.

3.2 PRESTAZIONE DI UNA GARANZIA DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato, al termine del periodo di osservazione, il contratto prevede una garanzia finanziaria di conservazione del capitale investito.

Nel caso di sottoscrizione dell'Opzione Index, per periodo di osservazione si intende l'arco di tempo intercorrente tra la data di decorrenza e la data di scadenza della polizza Alpha Index linked.

Il valore maturato sul Fondo interno si determina moltiplicando il numero delle quote detenute nel Fondo per il valore unitario di ciascuna quota nel giorno di riferimento come di seguito definito.

A tale valore si deve aggiungere la prestazione prevista dal contratto collegato Alpha Index linked come specificato al paragrafo "1.1 Prestazioni in caso di sopravvivenza dell'Assicurato al termine del contratto" della Nota Informativa della polizza Alpha Index linked.

Qualora la somma tra il valore maturato sul Fondo interno e la prestazione accessoria ed integrativa prevista dal contratto collegato Alpha Index Linked risultasse inferiore:

- nel caso di esercizio contemporaneo dell'Opzione Index, al premio versato, comprensivo della quota successivamente riscattata per alimentare il premio della polizza Alpha Index Linked;
- nel caso di esercizio successivo dell'Opzione Index, al valore della polizza qui descritta nel giorno di decorrenza della polizza Alpha Index Linked comprensivo della quota successivamente riscattata per alimentare il premio della polizza Alpha Index Linked;

verrà riconosciuto al Contraente un ammontare pari alla differenza fra i due importi, sempreché il Contraente non abbia effettuato nel periodo alcun riscatto parziale, ad eccezione di quello conseguente all'esercizio dell'opzione.

Detta differenza sarà corrisposta in termini di numero di quote del Fondo interno presente in polizza.

Il giorno di riferimento per il riconoscimento della garanzia coincide con il primo venerdì lavorativo successivo al termine del periodo di osservazione. In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Il valore unitario delle quote del Fondo interno è determinato settimanalmente il secondo giorno lavorativo - definito giorno di calcolo - successivo al giorno di riferimento, in base ai valori di mercato delle attività relativi al giorno di riferimento o, in mancanza di questi ultimi, in base agli ultimi valori disponibili nel giorno di calcolo.

Il valore unitario delle quote, al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo, è pubblicato su "Il Sole 24 Ore" il giorno lavorativo successivo a quello di calcolo, e sul sito www.skandia.it.

Si richiama l'attenzione sul fatto che, in presenza dell'Opzione Index, la Compagnia non presta altre garanzie finanziarie, ad eccezione della garanzia di conservazione del capitale investito sopra descritta, prestata in via automatica.

L'esercizio dell'Opzione Index fa decadere automaticamente la garanzia di rendimento minimo di cui al precedente paragrafo "2.2 Prestazione di una garanzia di rendimento minimo".

4. FONDO INTERNO A CUI È COLLEGATA LA PRESTAZIONE

Il Contraente può investire nel Fondo interno Obbligazionario Italia Vega.

Obbligazionario Italia Vega

Finalità e potenziali destinatari del Fondo

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale investito mediante una esclusiva esposizione ai mercati obbligazionari e monetari nonché valutari. Il rischio degli investimenti relativi alla parte obbligazionaria/monetaria nel breve periodo è mediamente basso.

Il Fondo è indirizzato a Contraenti con un orizzonte d'investimento di medio periodo.

Grado di rischio del Fondo e Volatilità attesa

Il profilo di rischio associato al Fondo è Basso. Tale livello di rischio è determinato in base alla volatilità media annua attesa del Fondo che è pari al 2%.

Obiettivi di investimento

Tipologia degli attivi: il Fondo investe in titoli di Stato e in titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del valore nominale, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della Direttiva 89/647/CEE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più Stati, ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri. Il Fondo può investire in OICR ad indirizzo prevalentemente obbligazionario.

Gli OICR facenti parte dell'attivo del Fondo sono:

- OICR armonizzati conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modificata dalla Direttiva 88/220/CEE;
- OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998;
- OICR esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dall'art. 42 del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998.

Il Fondo investe inoltre in strumenti monetari, quali depositi bancari, pronti contro termine e certificati di deposito, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A con scadenza non superiore a sei mesi.

Aree geografiche di investimento: tutte le aree geografiche.

Esposizione al rischio di cambio: per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti.

Valuta di denominazione: il Fondo è denominato in Euro.

L'illustrazione grafica relativa al rendimento annuo e alla volatilità annua del Fondo è riportata in allegato alla presente Nota Informativa e ne costituisce parte integrante.

Descrizione degli obiettivi e caratteristiche generali dei Fondi

La Compagnia può affidare le scelte di gestione del Fondo interno ad un intermediario abilitato a prestare servizi di gestione di patrimoni, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio e di scelte di investimento predefiniti dalla Compagnia, che rimane in ogni caso responsabile, nei confronti del Contraente, della gestione del Fondo.

Grado di rischio dei Fondi

Il livello di rischio viene determinato in base alla volatilità annua del Fondo ritenuta accettabile, secondo la seguente tabella:

rischio molto basso	meno di 1%
rischio basso	da 1% a 3%
rischio medio basso	da 3% a 8%
rischio medio alto	da 8% a 15%
rischio alto	da 15% a 25%
rischio molto alto	oltre 25%

Orizzonte temporale dell'investimento

Per orizzonte temporale si intende la durata dell'investimento proposto, coerente con la politica d'investimento adottata da ciascun Fondo. In particolare, secondo un ordine crescente, l'orizzonte temporale può essere espresso nei seguenti valori:

breve periodo	fino a 12 mesi
medio breve periodo	da 12 a 24 mesi
medio periodo	da 24 a 48 mesi
medio lungo periodo	da 48 a 60 mesi
lungo periodo	oltre 60 mesi

Strumenti finanziari derivati

Coerentemente con il grado di rischio del Fondo, la Compagnia ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati - nei limiti e alle condizioni stabilite dall'ISVAP - allo scopo di copertura dei rischi di portafoglio. Sono quindi autorizzate tutte le operazioni in strumenti derivati che mirano a ridurre i rischi che gravano sul Contraente, cioè in particolare i rischi di prezzo, di cambio, di tasso e di credito.

Modalità e tempistica di valorizzazione delle quote

Il valore complessivo netto del patrimonio costituente ciascun

Fondo è determinato settimanalmente in base ai valori di mercato delle attività relativi al giorno di riferimento o, in mancanza di questi ultimi, in base agli ultimi valori disponibili nel giorno di calcolo, al netto delle passività.

Il giorno di calcolo è il secondo giorno lavorativo successivo a quello di riferimento.

Il valore unitario di ogni singola quota è pari al valore complessivo netto del patrimonio costituente ciascun Fondo diviso per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di calcolo.

Crediti d'imposta

I crediti d'imposta su dividendi distribuiti da società italiane vengono imputati al Fondo nel momento della contabilizzazione del dividendo. Il credito d'imposta maturato sui proventi derivanti dalla partecipazione in fondi comuni d'Investimento di diritto italiano, viene attribuito al Fondo nel momento della rilevazione dell'utile derivante dall'alienazione e, a fine anno, sull' eventuale plusvalenza da valutazione rilevata.

Retrocessioni

La Compagnia non riconosce al Fondo alcun ristorno finanziario di commissioni di gestione.

Istituzione di nuovi Fondi

La Compagnia può istituire nuovi Fondi. In tal caso fornirà le informazioni relative attraverso il rendiconto di fine anno ed aggiornando le Condizioni Contrattuali nonché la Nota Informativa presso la Società distributrice.

Modifiche del Fondo

La Compagnia, con l'obiettivo di perseguire gli interessi dei Contraenti in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine di attuare misure più favorevoli per gli stessi, può modificare i criteri gestionali. I Contraenti verranno informati in merito a tali modifiche con almeno tre mesi di anticipo e potranno scegliere altri Fondi all'interno delle possibilità offerte dalla Compagnia oppure risolvere il contratto senza nessuna penalità. Qualora la Compagnia non riceva alcuna disposizione da parte del Contraente, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, procederà ad effettuare le modifiche di cui sopra.

Un'altra ipotesi di modifiche dei criteri gestionali può verificarsi nel caso di mutamento della normativa primaria e secondaria che disciplina i profili di investimento dei Fondi. La Compagnia è tenuta infatti a recepire le modifiche e ad adeguare il contratto alla normativa primaria e secondaria. In tal caso la Compagnia, dopo aver dato notizia delle modifiche al Contraente apporgerà le stesse in via automatica.

Fusione con altri Fondi

In presenza di giustificati motivi, ed in particolare in caso di riduzione del patrimonio dei Fondi interni tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi di gestione finanziaria e amministrativa, o in caso di variazioni normative incompatibili con le modalità gestionali precedenti, la Compagnia può disporre la fusione con altri Fondi interni della Compagnia.

La fusione deliberata dalla Compagnia, verrà messa in atto secondo le modalità sotto elencate:

a. la fusione di Fondi è autorizzata soltanto fra Fondi interni aventi caratteristiche simili in termini di obiettivi d'investimento e di classe di rischio;

b. il progetto di fusione sarà comunicato al Contraente tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 3 mesi dalla data di effetto, dettagliando le modalità operative (motivazione dell'operazione, caratteristiche del Fondo liquidato e del Fondo di destinazione, data di entrata in vigore) e gli effetti della fusione deliberata, nonché il diritto concesso al Contraente di aderire oppure di riscattare senza penalità la quota parte investita nel Fondo in via di estinzione. Qualora la Compagnia non riceva alcuna disposizione da parte del Contraente entro 30 giorni dalla data di invio della lettera raccomandata A.R., procederà ad effettuare la fusione di cui sopra;

c. a partire dalla data d'invio della lettera ai Contraenti, la Compagnia provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, secondo un piano di smobilizzo graduale, realizzando alle migliori condizioni possibili gli strumenti finanziari, monetari e OICR che lo compongono, fino ad avere il Fondo liquidato al 100%;

d. la società incaricata della revisione contabile del Fondo interno provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione di un proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;

e. il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione illustrativa di accompagnamento restano depositati presso la Compagnia e presso la Società distributrice entro 90 giorni dalla data di effetto. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenere copia a sue spese;

f. le somme spettanti ai partecipanti che optano per il riscatto parziale saranno liquidate, senza spese a carico del Contraente e senza l'applicazione del limite di un importo minimo, secondo quanto indicato nelle Condizioni Contrattuali all'Art. 12 - Diritto di riscatto";

g. le posizioni dei Contraenti in essere alla data di realizzazione della fusione saranno convertite in quote del Fondo di destinazione assumendo i prezzi della quota a tale data, senza ulteriori oneri o spese a carico del Contraente.

5. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E DI CONVERSIONE DEL PREMIO IN QUOTE

Perfezionamento del contratto

Il contratto si ritiene perfezionato e produce effetti il venerdì lavorativo indicato in Proposta di Assicurazione alla voce "data di decorrenza", sempreché entro tale data, la Compagnia disponga del premio, così come determinato successivamente e non abbia comunicato per iscritto al Contraente, con lettera raccomandata A.R., la propria volontà di non accettare la Proposta. In caso di venerdì non lavorativo la decorrenza del contratto viene posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

Modalità di pagamento

Il premio da versare deve essere corrisposto in un'unica soluzione attraverso i seguenti mezzi di pagamento:

- bonifico bancario a favore di Skandia Vita S.p.A.;
- assegno bancario non trasferibile intestato a Skandia Vita S.p.A.;
- assegno circolare non trasferibile intestato a Skandia Vita S.p.A.;
- tutte le altre forme di pagamento previste e comunicate dalla Compagnia.

Come specificato nel paragrafo "1. Opzione index" della presente Nota Informativa, la prestazione prevista alla scadenza dal contratto Alpha Index Linked viene corrisposta, a titolo di premio aggiuntivo, in termini di numero di quote del Fondo interno previsto dalla presente polizza.

Pertanto, l'unica modalità per il pagamento del premio aggiuntivo derivante dalla prestazione dell'Opzione Index è il trasferimento di quote del Fondo interno.

La Compagnia non si fa carico di quelle spese amministrative gravanti direttamente sul Contraente relative alle suddette forme di pagamento.

Giorno di disponibilità

Per i pagamenti effettuati tramite bonifico bancario, il giorno di disponibilità del premio coincide con quello in cui la Compagnia riceve il bonifico.

Quanto ai pagamenti tramite assegno bancario o assegno circolare vengono attribuiti i seguenti giorni di valuta: 1 gg. per assegno bancario su piazza e per assegno circolare, 3 gg. per assegno bancario fuori piazza.

A fini informativi si richiama l'attenzione sul fatto che, posti i tempi necessari alla Compagnia per poter disporre del premio, sia per il pagamento tramite bonifico che tramite assegno, la decorrenza del contratto, fissata nel venerdì lavorativo indicato in Proposta, deve tener conto di tale tempistica. Qualora la Compagnia non abbia la disponibilità del premio per il venerdì indicato in Proposta, la decorrenza viene spostata al venerdì lavorativo della settimana in cui la Compagnia avrà la disponibilità del premio.

Modalità di corresponsione dei premi

Le modalità di corresponsione dei premi previste sono le seguenti:

Premio unico

Al momento della sottoscrizione della Proposta è previsto il paga-

mento di un premio unico di importo non inferiore a Euro 10.000.

Premi aggiuntivi

Il presente contratto non prevede il versamento di premi aggiuntivi, ad eccezione del versamento derivante dalla prestazione in caso di sopravvivenza dell'Assicurato al termine del contratto Alpha Index Linked.

Modalità di conversione del premio in quote

La Compagnia provvede all'investimento dei premi nelle quote del Fondo interno. Il giorno di riferimento per le operazioni di investimento derivanti dal versamento del premio coincide con il venerdì lavorativo della settimana in cui la Compagnia ha la disponibilità del premio, nel rispetto dei giorni di valuta sopra indicati.

Il giorno di riferimento corrisponde al giorno di conversione del premio versato in quote.

In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ogni variazione del calendario delle operazioni di investimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

Il numero delle quote del Fondo interno che rappresentano il capitale si determina dividendo il premio versato dal Contraente per il valore unitario delle quote, relativo al giorno di riferimento.

La Compagnia, una volta perfezionato il contratto invierà al Contraente il Documento di Polizza che contiene:

- la conferma dell'avvenuto versamento;
- la data di decorrenza del contratto;
- l'importo del premio versato e l'importo del premio investito alla decorrenza del contratto;
- il numero, il valore unitario ed il giorno cui tale valore si riferisce, delle quote del Fondo interno attribuite a fronte del pagamento del premio;
- nel caso in cui non sia stata attivata l'Opzione Index, il valore del Rendistato che determina la prestazione e cioè quello relativo al mese precedente a quello di decorrenza del contratto.

La frazione di premio relativa alla copertura caso morte prevista dalla presente polizza ai paragrafi 2 e 3, è prelevata mensilmente dalla Compagnia dal numero delle quote possedute dal Contraente, unitamente al caricamento periodico di cui al paragrafo "7. Costi".

A tal fine sarà cura della Compagnia fornire annualmente la comunicazione relativa al prelievo effettuato.

5.1 LIMITI DI ETÀ DELL'ASSICURATO

Il presente contratto prevede, per la sua conclusione, un'età minima dell'Assicurato di anni 18 ed un'età massima di anni 74.

6. OPZIONI ESERCITABILI IN CORSO DI CONTRATTO

Opzione in rendita per soddisfare un interesse previdenziale

Il Contraente ha la facoltà di scegliere, ai sensi dell'art. 10 delle Condizioni Contrattuali, la conversione del valore di riscatto o di una parte di esso in una rendita vitalizia previdenziale che si rivaluta annualmente.

Il tasso di conversione della rendita sarà quello in vigore alla richiesta dell'opzione in rendita.

Si precisa inoltre che la rendita, una volta iniziata l'erogazione, non è riscattabile e che al decesso dell'Assicurato in fase di erogazione il contratto si riterrà estinto.

7. COSTI

Il contratto descritto nella presente Nota Informativa prevede:

7.1 COSTI GRAVANTI SUL CONTRATTO

I costi gravanti sul contratto sono rappresentati da un caricamento periodico per spese di distribuzione pari al 2%, su base annua, del numero totale delle quote possedute dal Contraente. Tali caricamenti vengono calcolati e prelevati mensilmente direttamente dal numero totale delle quote acquisite, con conseguente riduzione del numero delle stesse. Essi comprendono anche il costo relativo alla copertura caso morte prevista dalla presente polizza.

7.2 SPESE GRAVANTI SUL FONDO INTERNO

Il valore delle quote del Fondo interno è determinato al netto dei seguenti oneri:

- *oneri diretti*

Sono gli oneri che gravano sul patrimonio del Fondo e prelevati dalla Compagnia per far fronte a:

- oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di valori mobiliari;
- spese di verifica e di revisione del Fondo;
- spese di amministrazione e custodia titoli;
- spese e commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulla disponibilità del Fondo;
- spese per bolli.

La percentuale massima degli oneri diretti che grava sul Fondo interno Obbligazionario Italia Vega, è pari allo 0,25% del patrimonio medio annuo del Fondo. Tuttavia si avverte che questo importo, non potendo essere determinato a priori viene fissato in via approssimativa, e pertanto potrà in alcuni casi discostarsi in misura minima dallo stesso. In ogni caso l'oscillazione non potrà aumentare in modo rilevante la percentuale ora indicata.

- **oneri indiretti**

Sul Fondo interno gravano inoltre i costi a carico del patrimonio degli OICR in cui il Fondo investe. Si riportano di seguito le principali tipologie di oneri indiretti:

- la commissione di gestione percepita dalla società di gestione degli OICR per un valore massimo pari all'1,5%;
- l'eventuale commissione di performance variabile, calcolata e percepita dalla società di gestione degli OICR.

Non sono previsti né oneri di ingresso né oneri di uscita per la sottoscrizione o il riscatto degli OICR in cui il Fondo interno investe.

8. DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto, intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale è operante la prestazione assicurativa, è corrispondente alla vita dell'Assicurato.

Il contratto si estingue al momento del suo riscatto o con il decesso dell'Assicurato.

9. RISCATTO

Riscatto totale

Il Contraente ha il diritto di riscattare il contratto in qualsiasi momento successivo alla sua data di perfezionamento.

Il Contraente che intende riscattare deve inviare una richiesta scritta alla Compagnia, mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante lettera raccomandata A.R..

Nel caso in cui non sia stata richiesta l'Opzione Index, il valore di riscatto, al lordo delle imposte di legge, sarà pari al 100% del controvalore delle quote del Fondo possedute al momento del riscatto.

Nel caso in cui sia stata richiesta l'Opzione Index, il valore di riscatto, al lordo delle imposte di legge, sarà pari al 100% del controvalore delle quote del Fondo possedute al momento del riscatto. A tale importo si deve aggiungere il valore di riscatto del contratto collegato Alpha Index Linked, come specificato al paragrafo "5. Riscatto" della Nota Informativa della polizza Alpha Index Linked. L'esercizio del riscatto determina automaticamente il riscatto della polizza Alpha Index Linked, collegata al presente contratto.

Il controvalore delle quote del Fondo verrà determinato il primo venerdì lavorativo successivo (giorno di riferimento) alla ricezione da parte della Compagnia della richiesta del Contraente, moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota, relativo al giorno di riferimento.

Pertanto, considerando la variabilità del valore delle quote, il valore di riscatto non è predeterminato e potrà essere superiore o inferiore ai premi versati.

La Compagnia procederà a disinvestire le quote del Fondo interno possedute il primo venerdì lavorativo successivo (giorno di riferimento) alla data in cui sia stata ricevuta, da parte della Compagnia, la richiesta di riscatto del Contraente.

Il giorno di riferimento corrisponde al giorno di conversione delle quote in somme da erogare.

In caso di venerdì non lavorativo, il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ogni variazione del calendario delle operazioni di disinvestimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

Il valore di riscatto verrà corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall'art. 15 delle Condizioni Contrattuali.

Riscatto parziale

Nel caso in cui sia stata richiesta l'Opzione Index, verrà effettuato automaticamente dalla Compagnia un riscatto parziale, il cui importo verrà versato a titolo di premio nel contratto collegato Alpha Index Linked. Tale riscatto parziale verrà effettuato alla data di decorrenza del contratto Alpha Index Linked richiesto.

Il valore di riscatto parziale, al lordo delle eventuali ritenute fiscali applicabili, sarà pari alla percentuale del valore maturato sul Fondo interno come indicato al paragrafo "3. Modalità di versamento del premio unico e perfezionamento del contratto" della Nota Informativa della polizza Alpha Index Linked.

Il numero di quote riscattate verrà determinato dividendo il valore di riscatto parziale per il valore unitario di ciascuna quota relativo alla data di decorrenza del contratto collegato Alpha index linked.

Sia nel caso in cui sia stata richiesta l'Opzione Index, sia nel caso in cui non sia stata richiesta l'Opzione Index, ferma restando la facoltà di esercitare il diritto di riscatto totale, il Contraente può richiedere alla Compagnia di riscattare solo in parte il capitale maturato ad una determinata data.

Il Contraente potrà richiedere il riscatto parziale fino ad un limite massimo del 50% del capitale maturato al venerdì precedente alla data in cui sia stata ricevuta da parte della Compagnia la richiesta di riscatto parziale. Il Contraente che intende riscattare deve inviare una comunicazione scritta alla Compagnia, mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante lettera raccomandata A.R., con cui richiede il disinvestimento di una parte del capitale maturato. La Compagnia procederà alla liquidazione dell'importo richiesto al netto di eventuali imposte di legge.

Il riscatto parziale può essere richiesto sempreché il capitale maturato residuo non sia inferiore a Euro 1.500.

Per effetto dell'avvenuto riscatto parziale il valore della componente finanziaria e cioè il capitale maturato diminuisce.

L'operazione di disinvestimento e la determinazione del valore di riscatto parziale avvengono il primo venerdì lavorativo successivo (giorno di riferimento) alla data in cui sia stata ricevuta, da parte della Compagnia, la richiesta di riscatto parziale del Contraente. In caso di venerdì non lavorativo, il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ogni variazione del calendario delle operazioni di disinvestimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

La Compagnia corrisponderà il valore di riscatto entro 30 giorni dall'operazione.

Qualora il riscatto parziale venga richiesto nel periodo di osservazione, la garanzia finanziaria decade per cui, in tale caso, la compagnia non presterà alcuna garanzia finanziaria di rendimento minimo o di conservazione del capitale investito prevista contrattualmente. Si precisa che la decadenza della garanzia finanziaria non si realizza nel solo caso del riscatto parziale conseguente all'esercizio dell'Opzione Index.

10. MODALITÀ DI REVOCA DELLA PROPOSTA

Fino al momento in cui il contratto non è perfezionato come stabilito al paragrafo "5. Modalità di perfezionamento del contratto e di conversione del premio in quote", il Contraente ha la facoltà, ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs 174/95, di revocare la propria Proposta di assicurazione. Per l'esercizio della revoca il Contraente deve inviare una comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata A.R., indirizzata alla Compagnia, contenente gli elementi identificativi della Proposta e la dichiarazione che intende revocare la Proposta.

La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, rimborserà al Contraente il premio corrisposto all'atto della sottoscrizione della Proposta.

11. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 111 del D. Lgs 174/95, il Contraente, una volta perfezionato il contratto, può recedere dal rapporto contrattuale entro 30 giorni dalla data di conclusione e decorrenza dello stesso. Al fine di esercitare il diritto di recesso, il Contraente deve inviare, entro il suddetto termine, una comunicazione scritta alla Compagnia mediante lettera raccomandata A.R., con la quale dichiara di voler recedere dal contratto di assicurazione. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia rimborserà al Contraente un importo pari al valore maturato nel Fondo interno.

Ai fini della determinazione del valore maturato da restituire al

Contraente, la conversione delle quote in somme da erogare viene effettuata il primo venerdì lavorativo successivo (giorno di riferimento) alla data in cui sia stata ricevuta, da parte della Compagnia, la richiesta di recesso del Contraente.

In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ogni variazione del calendario delle operazioni di disinvestimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

Nel caso in cui sia stata richiesta l'Opzione Index, all'esercizio del diritto di recesso della polizza qui descritta, consegue anche l'estinzione del contratto Alpha Index Linked, secondo quanto previsto al paragrafo "7. Modalità di esercizio del diritto di recesso" della Nota Informativa della polizza index linked.

12. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL'IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

I pagamenti dovuti dalla Compagnia in caso di decesso dell'Assicurato o di riscatto totale possono essere effettuati solo in seguito al ricevimento da parte della stessa della documentazione prevista all'art. 15 delle Condizioni Contrattuali.

La Compagnia esegue tutti i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta. Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Compagnia e decorso il termine di 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori, calcolati al tasso legale, a favore degli aventi diritto.

Per ogni diritto di credito derivante dal contratto di assicurazione, ai sensi dell'art. 2952 comma 2 c.c., il diritto sia del Contraente che dei Beneficiari si prescrive in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

13. REGIME FISCALE

Norme in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa

Con riferimento alla frazione di premio relativa alla copertura "caso morte", prevista dalla presente polizza e prelevata mensilmente dalla Compagnia unitamente al caricamento periodico di cui al paragrafo "7.1 Costi gravanti sul contratto", la vigente normativa fiscale riconosce il diritto ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dei premi versati, per un importo annuo non superiore a Euro 1291,14, a condizione che il contratto abbia una durata minima di 5 anni durante i quali non possono essere richiesti prestiti.

A tal fine sarà cura della Compagnia fornire annualmente il dato su cui calcolare la detrazione d'imposta.

Le somme corrisposte in dipendenza del contratto:

- *in caso di decesso dell'Assicurato:* sono esenti da IRPEF e sono esigibili nei termini previsti dalle Condizioni Contrattuali ai sensi della normativa fiscale vigente;

- *in caso di vita dell'Assicurato:*

- *a seguito di riscatto totale o parziale* - costituiscono reddito di capitale imponibile (art. 41, comma 1, lettera g-quater del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (con un'aliquota attualmente pari al 12,5%), per la parte corrispondente alla differenza tra il capitale medesimo e la somma dei premi pagati (secondo le disposizioni di cui all'art. 42, comma 4, primo periodo del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ed art. 14 del D. Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47);

- *a seguito dell'esercizio del diritto di opzione in rendita avente finalità previdenziale* - costituiscono reddito di capitale imponibile (art. 41, comma 1, lettera g-quater del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (con un'aliquota attualmente pari al 12,5%), per la parte corrispondente alla differenza tra il capitale maturato e la somma dei premi pagati (secondo le disposizioni di cui all'art. 42, comma 4, primo periodo del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ed art. 14 del D. Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47).

I redditi derivanti dai rendimenti delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale costituiscono reddito di capitale (art. 41, comma 1, lettera g-quinquies del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (con un'aliquota attualmente pari al 12,5%), per la parte corrispondente alla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari (comma 4-ter del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

Nel caso in cui il contratto sia stato sottoscritto da soggetti nell'esercizio dell'attività d'impresa (imprenditori individuali, società di persone e di capitali) si applicano gli ordinari criteri di tassazione

sul reddito d'impresa. Le somme sono erogate dalla Compagnia senza effettuazione di alcuna ritenuta alla fonte.

14. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Il contratto è soggetto alle norme vigenti dello Stato Italiano, ferma restando la facoltà delle parti di scegliere una legge diversa, sulla quale, tuttavia, prevalgono le norme imperative del diritto italiano.

15. NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTABILITÀ

Ai sensi dell'art. 1923 c.c. le somme dovute dalla Compagnia al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.

16. DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti della Compagnia. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario (art. 1920 c.c.).

17. REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI DEI CONTRAENTI, DEGLI ASSICURATI O DEI BENEFICIARI IN MERITO AL CONTRATTO ED ORGANO COMPETENTE AD ESAMINARLI

Nel caso di necessità di informazioni sulla propria posizione assicurativa, o di segnalazioni di disservizi o reclami, il Contraente potrà rivolgersi direttamente alla Compagnia scrivendo al Servizio Gestione Polizze di Skandia Vita S.p.A., via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano, oppure inviando un fax al numero 02 6555150 Servizio Gestione Polizze, oppure chiamando il numero verde



Il Contraente ha comunque la facoltà di presentare reclamo all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (ISVAP) che ha sede a Roma in via del Quirinale, 21 quale organo competente in materia e preposto alla vigilanza sull'esercizio delle assicurazioni.

18. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO

Il contratto e ogni documento ad esso allegato vengono redatti in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione e in tal caso sarà la Compagnia a proporre quella da utilizzare.

19. FORO COMPETENTE

A norma di quanto previsto dall'articolo 1469 bis, comma 3°, n° 19, c.c. la sede del Foro Competente per qualsiasi controversia inerente il contratto, è quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore (Contraente, Assicurato o Beneficiari).

INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

Pubblicità del valore delle quote del Fondo interno

Il valore unitario delle quote del Fondo interno è rilevabile quotidianamente su "Il Sole 24 Ore" e sul sito www.skandia.it. Per quanto concerne il Fondo interno, la Compagnia si impegna a comunicare, su richiesta del Contraente, l'ultimo rendiconto di gestione. Il rendiconto di gestione è comunque a disposizione del pubblico presso la sede della Compagnia entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio annuale.

Comunicazioni al Contraente

La Compagnia si impegna ad inviare ad ogni Contraente, entro due mesi dalla chiusura di ogni esercizio annuale, una comunicazione contenente il numero delle quote assegnate e il relativo controvalore all'inizio del periodo di riferimento, il dettaglio dei premi versati e dei premi investiti nel periodo di riferimento e il relativo numero e controvalore delle quote del Fondo acquisite, il numero delle quote complessivamente assegnate e il relativo controvalore alla fine del periodo di riferimento e l'indicazione del valore di riscatto.

La Compagnia, come previsto dalla circolare ISVAP n° 249 del 19/06/95, si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati relativi alla stessa, riportati nella presente Nota Informativa e qualsiasi variazione del contenuto della presente Nota in caso di modifiche contrattuali o della legislazione applicabile.

La Compagnia si impegna a fornire informazioni sui valori di riscatto del contratto entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte del Contraente, che dovrà essere inviata alla Compagnia - Servizio Gestione Polizze - mediante lettera raccomandata A.R..

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 675/96 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

In applicazione della legge sulla "privacy", la Compagnia informa il Contraente e l'Assicurato sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti (1).

a1) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative

La Compagnia deve acquisire o già detiene, forniti dagli stessi Contraente e Assicurato o da altri soggetti (2), dati personali che li riguardano e deve trattarli, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione, al fine di fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o previsti a favore del Contraente stesso.

La Compagnia richiede pertanto al Contraente e all'Assicurato di esprimere il consenso per il trattamento di dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi da parte della Compagnia e di terzi a cui tali dati saranno comunicati.

Il consenso richiesto riguarda anche gli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati (3).

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra il Contraente e la Compagnia, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (4); il consenso riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati da tali soggetti.

Si precisa che senza i dati del Contraente e dell'Assicurato - alcuni dei quali debbono essere forniti dagli stessi o da terzi per obbligo di legge (5) - la Compagnia non potrebbe fornire, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

a2) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

La Compagnia richiede al Contraente e all'Assicurato di esprimere

re il consenso per il trattamento dei propri dati al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.

Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari (6); il consenso riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti svolti da tali soggetti.

Si precisa che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che l'eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.

b) Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati (7) dalla Compagnia - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in favore del Contraente, ovvero, qualora il Contraente e l'Assicurato vi abbiano acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Per talune attività la Compagnia utilizza soggetti di fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per suo conto compiti di natura tecnica od organizzativa (8).

Il Contraente e l'Assicurato hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati presso la Compagnia o presso i soggetti a cui sono comunicati e come vengono utilizzati; hanno inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (9).

Per l'esercizio dei propri diritti il Contraente e l'Assicurato possono rivolgersi a Skandia Vita S.p.A., Servizio Gestione Polizze, Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano, tel. 02 6231161, fax 02 6555150, oppure al servizio Call Center, numero verde 800-127483, e-mail: callcenter@skandia.it (10).

NOTE

1) Come previsto dall'art. 10 della legge n. 675/96.

2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto; altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, assicuratori ecc.); soggetti che, per soddisfare richieste del Contraente (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo e altri soggetti pubblici (vedi nota 4).

3) Cioè dati di cui all'art. 22 della legge n. 675/96, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.

4) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti (vedi tuttavia anche nota 8);

- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Piazza S. Babila, 1 - Milano), per la raccolta, elaborazione e scambio con le imprese assicuratrici di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio e alla tutela dell'industria assicurativa;

- organismo consortile proprio del settore assicurazioni vita, cioè Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, nonché per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e lo scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati e per la tutela del mercato nel settore delle assicurazioni vita; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;

- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - Roma), ai sensi della normativa anticiclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigi-

lanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAI (Viale delle Province, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui ai trattini precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

5) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

6) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim, ecc.;

L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

7) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 1, comma 2, lett. b), della legge n. 675/96: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

8) Questi soggetti sono società o persone fisiche dirette collaboratrici della Compagnia e svolgono le funzioni di responsabili del trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" (vedi nota 4).

9) Tali diritti sono previsti dall'art. 13 della legge n. 675 del 1996. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

10) L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Il presente contratto è un contratto a vita intera e prevede la corresponsione di un capitale al verificarsi del decesso dell'Assicurato, in qualsiasi momento si verifichi, il cui importo è direttamente collegato al valore delle quote del Fondo interno. Le prestazioni assicurate in caso di decesso dell'Assicurato, sono quindi integralmente correlate al valore delle quote del Fondo interno in cui viene investito il premio.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato e sempreché il Contraente non abbia effettuato riscatti parziali, il contratto prevede una garanzia finanziaria di conservazione del capitale investito o di rendimento minimo, limitata nel tempo, che viene riconosciuta dalla Compagnia al termine del periodo di osservazione mediante la corresponsione di un congruo numero di quote del Fondo obbligazionario presente in polizza.

Le prestazioni assicurative sono descritte al successivo art. 3.

Data la natura dell'investimento, il capitale liquidabile dalla Compagnia in caso di riscatto o di decesso dell'Assicurato, non è predeterminato ma verrà definito in base all'andamento del valore delle quote.

ART. 2 - OPZIONE INDEX

Il Contraente può esercitare un'opzione e richiedere una prestazione integrativa ed accessoria sottoscrivendo il contratto Alpha Index Linked, collegato al contratto qui descritto e commercializzato alla data di esercizio dell'opzione stessa. La polizza index dovrà decorrere entro cinque anni dalla data di decorrenza del contratto *Alpha Unit Linked*.

L'opzione, a fini informativi, viene denominata "Opzione Index". Per ogni contratto *Alpha Unit Linked* sottoscritto, può essere esercitata un'unica Opzione Index.

In virtù di questa opzione le prestazioni assicurative assumono un contenuto finanziario diverso; per maggiori dettagli si rinvia all'art. 3.2 - Prestazioni assicurative in presenza dell'Opzione Index e alla Nota Informativa della polizza Alpha Index Linked.

Quanto alla modalità, il Contraente può esercitare l'opzione al momento della sottoscrizione del contratto *Alpha Unit Linked* oppure in un momento successivo comunicandolo alla Compagnia. La prestazione integrativa viene sottoscritta unicamente mediante l'esercizio di un riscatto parziale del contratto *Alpha Unit Linked*. Il controvalore del riscatto parziale, versato a titolo di premio dell'Opzione Index, al lordo delle eventuali ritenute fiscali applicabili, sarà pari alla percentuale del valore maturato sul Fondo interno indicata all'art. 5 - Durata contrattuale e modalità di perfezionamento del contratto delle Condizioni Contrattuali della polizza Alpha Index Linked.

I contratti *Alpha Unit Linked* e Alpha Index Linked sono collegati, ma quest'ultimo ha una durata prefissata in 5 anni, per cui la prestazione prevista alla scadenza dal contratto Alpha Index Linked viene poi corrisposta, in termini di numero di quote, nel contratto *Alpha Unit Linked*, integrando il valore economico della polizza stessa. Si tratta pertanto di una prestazione accessoria che non può essere disgiunta dalla presente.

Inoltre, in virtù del collegamento, nel caso di decesso dell'Assicurato o di riscatto totale del contratto *Alpha Unit Linked*, il contratto Alpha Index linked si estingue e la prestazione integrativa dell'Opzione Index verrà corrisposta agli aventi diritto nella misura e secondo le modalità indicate all'art. 3 - Prestazioni assicurative in caso di decesso dell'Assicurato e all'art. 7 - Riscatto delle Condizioni Contrattuali della polizza Alpha Index Linked.

ART. 3 - PRESTAZIONI ASSICURATIVE

3.1 PRESTAZIONI ASSICURATIVE IN ASSENZA DELL'OPZIONE INDEX

Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

Nel caso di decesso dell'Assicurato la Compagnia corrisponderà ai Beneficiari designati o, in mancanza, agli eredi, un capitale pari al 101% del valore maturato delle quote acquisite nel Fondo interno al momento della notifica del decesso.

Il valore maturato si determina moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota. La Compagnia determina il valore unitario delle quote del Fondo interno settimanalmente, secondo le modalità indicate nel Regolamento del Fondo interno allegato. Il giorno di calcolo è il secondo giorno lavorativo successivo a quello di riferimento, di seguito specificato.

Il giorno di riferimento per l'operazione di disinvestimento, derivante dalla richiesta di liquidazione delle prestazioni per il decesso dell'Assicurato, coincide con il primo venerdì lavorativo successivo alla data in cui sia stata ricevuta, da parte della Compagnia, la richiesta relativa all'operazione in oggetto. Ai fini della determinazione dell'importo del capitale assicurato, la conversione delle quote avviene al valore delle quote relativo al giorno di riferimento. In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ogni variazione del calendario delle operazioni verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

Il presente contratto non prevede alcuna garanzia di carattere finanziario sulla prestazione prevista in caso di decesso dell'Assicurato.

Pertanto l'importo liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato non è predeterminato e potrà essere superiore o inferiore ai premi versati.

Il capitale assicurato verrà poi corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall'art. 15 - Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni.

Prestazione di una garanzia di rendimento minimo

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato, al termine del periodo di osservazione, il contratto prevede una garanzia finanziaria di rendimento minimo.

Il valore maturato sul Fondo interno si determina moltiplicando il numero delle quote detenute nel Fondo per il valore unitario di ciascuna quota, nel giorno di riferimento, come di seguito definito.

Qualora tale valore risultasse inferiore al montante finanziario del premio versato, calcolato, con legge di capitalizzazione composta, per l'intero periodo di osservazione ad un tasso pari al 70% del Rendistato rilevato dalla Banca d'Italia come media dei rendimenti relativi al mese precedente alla data di decorrenza del contratto, e il Contraente non abbia effettuato nel periodo alcun riscatto parziale, verrà riconosciuto allo stesso un ammontare pari alla differenza fra i due importi.

Detta differenza sarà corrisposta in termini di numero di quote del Fondo interno presente in polizza.

Il valore del Rendistato che determina la prestazione verrà comunicato al Contraente attraverso il Documento di Polizza previsto dall'art. 8 - Modalità di conversione del premio in quote.

Il giorno di riferimento per il riconoscimento della garanzia coincide con il primo venerdì lavorativo successivo al termine del periodo di osservazione. In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

La Compagnia determina il valore unitario delle quote del Fondo interno settimanalmente, secondo le modalità indicate nel Regolamento del Fondo interno allegato. Il giorno di calcolo è il secondo giorno lavorativo successivo a quello di riferimento.

Ogni variazione del calendario delle operazioni verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

Si richiama l'attenzione sul fatto che, in assenza dell'Opzione Index, la Compagnia non presta altre garanzie finanziarie, ad eccezione della garanzia di rendimento minimo sopra descritta, prestata in via automatica.

Detta garanzia decade automaticamente con l'esercizio dell'Opzione Index.

3.2 PRESTAZIONI ASSICURATIVE IN PRESENZA DELL'OPZIONE INDEX

Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

Nel caso di decesso dell'Assicurato la Compagnia corrisponderà ai Beneficiari designati o, in mancanza, agli eredi, un capitale pari al 101% del valore maturato delle quote acquisite nel Fondo interno al momento della notifica del decesso.

Il valore maturato si determina moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota. La Compagnia

determina il valore unitario delle quote del Fondo interno settimanalmente, secondo le modalità indicate nel Regolamento del Fondo interno allegato. Il giorno di calcolo è il secondo giorno lavorativo successivo a quello di riferimento, di seguito specificato.

Il giorno di riferimento per l'operazione di disinvestimento derivante dalla richiesta di liquidazione delle prestazioni per il decesso dell'Assicurato coincide con il primo venerdì lavorativo successivo alla data in cui sia stata ricevuta, da parte della Compagnia, la richiesta relativa all'operazione in oggetto. Ai fini della determinazione dell'importo del capitale assicurato, la conversione delle quote avviene al valore delle quote relativo al giorno di riferimento. In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ogni variazione del calendario delle operazioni verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

Il presente contratto non prevede alcuna garanzia di carattere finanziario sulla prestazione prevista in caso di decesso dell'Assicurato.

Pertanto l'importo liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato non è predeterminato e potrà essere superiore o inferiore ai premi versati.

A tale prestazione si aggiunge la prestazione accessoria ed integrativa prevista dal contratto collegato Alpha Index Linked come specificato all'art. 3 - Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato delle Condizioni Contrattuali della polizza Alpha Index Linked.

Il capitale assicurato verrà poi corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall'art. 15 - Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni.

Prestazione di una garanzia di conservazione del capitale investito
In caso di sopravvivenza dell'Assicurato, al termine del periodo di osservazione, il contratto prevede una garanzia finanziaria di conservazione del capitale investito.

Nel caso di sottoscrizione dell'Opzione Index, per periodo di osservazione si intende l'arco di tempo intercorrente tra la data di decorrenza e la data di scadenza della polizza Alpha Index Linked.

Il valore maturato sul Fondo interno si determina moltiplicando il numero delle quote detenute nel Fondo per il valore unitario di ciascuna quota nel giorno di riferimento come di seguito definito.

A tale valore si deve aggiungere la prestazione prevista dal contratto collegato Alpha Index linked come specificato all'art. 2 - Prestazioni assicurative in caso di sopravvivenza dell'Assicurato al termine del contratto delle Condizioni Contrattuali della polizza Alpha Index Linked.

Qualora la somma tra il valore maturato sul Fondo interno e la prestazione accessoria ed integrativa prevista dal contratto collegato Alpha Index Linked risultasse inferiore:

- nel caso di esercizio contemporaneo dell'Opzione Index, al premio versato, comprensivo della quota successivamente riscattata per alimentare il premio della polizza Alpha Index Linked;
- nel caso di esercizio successivo dell'Opzione Index, al valore della polizza qui descritta nel giorno di decorrenza della polizza Alpha Index Linked, comprensivo della quota successivamente riscattata per alimentare il premio della polizza Alpha Index Linked;

verrà riconosciuto al Contraente un ammontare pari alla differenza fra i due importi, sempreché il Contraente non abbia effettuato nel periodo alcun riscatto parziale, ad eccezione di quello conseguente all'esercizio dell'opzione. Detta differenza sarà corrisposta in termini di numero di quote del Fondo interno presente in polizza.

Il giorno di riferimento per il riconoscimento della garanzia coincide con il primo venerdì lavorativo successivo al termine del periodo di osservazione. In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

La Compagnia determina il valore unitario delle quote del Fondo interno settimanalmente, secondo le modalità indicate nel Regolamento del Fondo interno allegato. Il giorno di calcolo è il secondo giorno lavorativo successivo a quello di riferimento.

Ogni variazione del calendario delle operazioni verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

Si richiama l'attenzione sul fatto che, in presenza dell'Opzione Index, la Compagnia non presta altre garanzie finanziarie, ad eccezione della garanzia di conservazione del capitale investito sopra descritta, prestata in via automatica. L'esercizio dell'Opzione Index fa decadere automaticamente la garanzia di rendimento minimo di cui sopra (3.1 Prestazioni assicurative in assenza dell'Opzione Index - Prestazione di una garanzia di rendimento minimo).

ART. 4 - FONDO INTERNO A CUI È COLLEGATA LA PRESTAZIONE

Il premio verrà investito nel Fondo interno Obbligazionario Italia Vega.

Il Fondo interno è dettagliatamente descritto nel Regolamento del Fondo interno in allegato.

ART. 5 - ISTITUZIONE DI ALTRI FONDI E MODIFICHE DEI CRITERI DI INVESTIMENTO E FUSIONE TRA FONDI

La Compagnia ha la facoltà di istituire altri Fondi interni.

La Compagnia ha inoltre la facoltà - come dettagliatamente descritto nella Nota Informativa - di modificare i criteri di investimento del Fondo interno esistente e di disporre la fusione del predetto Fondo con altri Fondi interni alla Compagnia, allo scopo di perseguire gli interessi dei Contraenti, nonché quando ciò sia imposto dalle normative primarie o secondarie. In tali casi la Compagnia si impegna a comunicare al Contraente le modifiche ai criteri di investimento e le fusioni tra Fondi 3 mesi prima della data prevista per la modifica.

ART. 6 - MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Il contratto si ritiene perfezionato e produce effetti il venerdì lavorativo indicato in Proposta di assicurazione alla voce "data di decorrenza", sempreché entro tale data, la Compagnia disponga del premio, così come determinato successivamente, e non abbia comunicato per iscritto al Contraente, con lettera raccomandata A.R., la non accettazione della Proposta. In caso di venerdì non lavorativo la decorrenza del contratto viene posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

ART. 7 - IL PREMIO E SUO VERSAMENTO

Modalità di pagamento

Il premio da versare deve essere corrisposto in un'unica soluzione attraverso i seguenti mezzi di pagamento:

- bonifico bancario a favore di Skandia Vita S.p.A.;
- assegno bancario non trasferibile intestato a Skandia Vita S.p.A.;
- assegno circolare non trasferibile intestato a Skandia Vita S.p.A.;
- tutte le altre forme di pagamento previste e comunicate dalla Compagnia.

Come specificato all'art. 2 - Opzione Index, la prestazione prevista alla scadenza dal contratto Alpha Index Linked viene corrisposta, a titolo di premio aggiuntivo, in termini di numero di quote del Fondo interno previsto dalla presente polizza.

Pertanto, l'unica modalità per il pagamento del premio aggiuntivo derivante dalla prestazione dell'Opzione Index è il trasferimento di quote del Fondo interno.

La Compagnia non si fa carico di quelle spese amministrative gravanti direttamente sul Contraente relative alle suddette forme di pagamento.

Giorno di disponibilità

Il giorno di disponibilità del premio da parte della Compagnia coincide - in caso di pagamento tramite bonifico - con il giorno in cui la Compagnia riceve il bonifico e - in caso di pagamento tramite assegno - con la scadenza dei giorni di valuta di seguito indicati. Ai pagamenti tramite assegno bancario o assegno circolare vengono attribuiti i seguenti giorni di valuta: 1 gg. per assegno bancario su piazza e per assegno circolare, 3 gg. per assegno bancario fuori piazza.

Modalità di corresponsione dei premi

Premio unico

Al momento della sottoscrizione della Proposta è previsto il paga-

mento di un premio unico di importo non inferiore a Euro 10.000.

Premi aggiuntivi

Il presente contratto non prevede il versamento di premi aggiuntivi, ad eccezione del versamento derivante dalla prestazione in caso di sopravvivenza dell'Assicurato al termine del contratto Alpha Index Linked.

ART. 8 - MODALITÀ DI CONVERSIONE DEL PREMIO IN QUOTE

Al momento del perfezionamento del contratto il premio viene investito nelle quote del Fondo interno previsto in polizza.

Il giorno di riferimento per le operazioni di investimento derivanti dal versamento del premio coincide con il venerdì lavorativo della settimana in cui la Compagnia ha la disponibilità del premio, nel rispetto dei giorni di valuta sopra indicati.

Il giorno di riferimento corrisponde al giorno di conversione del premio versato in quote.

In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ogni variazione del calendario delle operazioni di investimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

Il numero delle quote del Fondo interno che rappresenta il capitale si determina dividendo il premio versato dal Contraente per il valore unitario delle quote, relativo al giorno di riferimento.

La Compagnia, una volta perfezionato il contratto invierà al Contraente il Documento di Polizza che contiene:

- la conferma dell'avvenuto versamento;
- la data di decorrenza del contratto;
- l'importo del premio versato e l'importo del premio investito alla decorrenza del contratto;
- il numero, il valore unitario ed il giorno cui tale valore si riferisce, delle quote del Fondo interno attribuite a fronte del pagamento del premio;
- nel caso in cui non sia stata attivata l'Opzione Index, il valore del Rendistato che determina la prestazione e cioè quello relativo al mese precedente a quello di decorrenza del contratto.

La frazione di premio relativa alla copertura caso morte prevista dalla presente polizza all'art. 3 - Prestazioni Assicurative, è prelevata mensilmente dalla Compagnia dal numero delle quote possedute dal Contraente, unitamente al caricamento periodico di cui all'art. 11 - Costi.

A tal fine sarà cura della Compagnia fornire annualmente la comunicazione relativa al prelievo effettuato.

ART. 9 - REQUISITI SOGGETTIVI

L'età dell'Assicurato, nel momento in cui viene perfezionato il contratto di assicurazione non potrà essere inferiore ai 18 anni e superiore ai 74.

ART. 10 - OPZIONE IN RENDITA DI CARATTERE PREVIDENZIALE IN CASO DI RISCATTO

Il Contraente può scegliere, a condizione che l'Assicurato abbia compiuto 50 anni di età e che siano trascorsi cinque anni dalla data di decorrenza del contratto, di convertire il valore di riscatto o una parte di esso in rendita vitalizia, che si rivaluta annualmente, pagabile in rate trimestrali posticipate. La suddetta scelta di conversione è esercitabile a condizione che l'importo minimo della rata calcolata su base annua sia almeno uguale a Euro 500. Il tasso di conversione della rendita sarà quello determinato alla data in cui la Compagnia riceve la richiesta di conversione sottoscritta dal Contraente. Il suddetto tasso è calcolato in funzione dell'età e del sesso dell'Assicurato. La Compagnia comunicherà, nella comunicazione annuale, il tasso di conversione applicabile durante l'anno. Tale rivalutazione in nessun caso potrà implicare la riduzione dell'importo di rata raggiunto. Nella fase di erogazione la rendita non potrà essere riscattata ed il contratto si riterrà estinto con il decesso dell'Assicurato.

ART. 11 - COSTI

Il presente contratto prevede:

costi gravanti sul contratto

I costi gravanti sul contratto sono rappresentati da un caricamento periodico per spese di distribuzione pari al 2%, su base annua, del numero totale delle quote possedute dal Contraente. Detti caricamenti vengono calcolati e prelevati mensilmente direttamen-

te dal numero totale delle quote acquisite, con conseguente riduzione del numero delle stesse. Essi comprendono anche la frazione di premio, relativa alla copertura caso morte prevista dalla presente polizza.

spese gravanti sul Fondo interno

Il valore delle quote de Fondo interno è determinato al netto di oneri diretti e di oneri indiretti, come dettagliatamente specificato nel Regolamento del Fondo interno in allegato.

ART. 12 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto non ha né una durata minima né una durata prefissata. Il contratto si estingue al momento del suo riscatto o con il decesso dell'Assicurato.

ART. 13 - DIRITTO DI RISCATTO

In conformità con quanto previsto dall'art. 1925 c.c. il Contraente può riscattare il contratto riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto. Il riscatto, non essendo soggetto a vincoli temporali, può essere richiesto dal Contraente in qualsiasi momento, durante la vita del contratto. A tal fine il Contraente dovrà inviare comunicazione scritta alla Compagnia, mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante lettera raccomandata A.R..

Nel caso in cui non sia stata richiesta l'Opzione Index, il valore di riscatto totale, al lordo delle imposte di legge, sarà pari al 100% del controvalore delle quote del Fondo interno possedute al momento del riscatto.

Nel caso in cui sia stata richiesta l'Opzione Index, il valore di riscatto totale, al lordo delle imposte di legge, sarà pari al 100% del controvalore delle quote del Fondo interno possedute al momento del riscatto. A tale importo si deve aggiungere il valore di riscatto del contratto collegato Alpha Index Linked, come specificato all'art. 7 delle Condizioni Contrattuali della polizza Alpha Index Linked. L'esercizio del riscatto totale determina automaticamente il riscatto della polizza Alpha Index Linked collegata al presente contratto.

Il Contraente ha anche la facoltà di esercitare un riscatto parziale sempreché il capitale maturato residuale non sia inferiore a Euro 1.500.

Il Contraente potrà richiedere il riscatto parziale fino ad un limite massimo del 50% del capitale maturato al venerdì precedente alla data in cui sia stata ricevuta da parte della Compagnia la richiesta di riscatto parziale.

Il Contraente che intende riscattare deve inviare una comunicazione scritta alla Compagnia, mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante lettera raccomandata A.R., con cui richiede il disinvestimento di una parte del capitale maturato. La Compagnia procederà alla liquidazione dell'importo richiesto al netto di eventuali imposte di legge.

Per effetto dell'avvenuto riscatto parziale, il valore della componente finanziaria e cioè il capitale maturato diminuisce.

Qualora il riscatto parziale venga richiesto nel periodo di osservazione, la garanzia finanziaria decade per cui, in tale caso, la Compagnia non presterà alcuna garanzia finanziaria di rendimento minimo o di conservazione del capitale investito prevista contrattualmente. Si precisa che la decadenza della garanzia finanziaria non si realizza nel solo caso del riscatto parziale conseguente all'esercizio dell'Opzione Index.

Nel caso in cui sia stata richiesta l'Opzione Index, verrà effettuato automaticamente dalla Compagnia un riscatto parziale, il cui importo verrà versato a titolo di premio nel contratto collegato Alpha Index Linked. Tale riscatto parziale verrà effettuato alla data di decorrenza del contratto Alpha Index Linked richiesto.

Il valore di riscatto parziale, al lordo delle eventuali ritenute fiscali applicabili, sarà pari alla percentuale del valore maturato sul Fondo interno come indicato all'art. 5 - Durata del contratto e modalità di perfezionamento del contratto delle Condizioni Contrattuali della polizza Alpha Index Linked.

Il numero di quote riscattate verrà determinato dividendo il valore di riscatto parziale per il valore unitario di ciascuna quota relativo alla data di decorrenza del contratto collegato ad Alpha Index Linked.

Con il riscatto totale o parziale, la Compagnia procederà al disinvestimento delle quote del Fondo interno il primo venerdì lavorato-

vo successivo (giorno di riferimento) alla data in cui sia stata ricevuta, da parte della Compagnia, la richiesta di riscatto totale o parziale del Contraente. Il giorno di riferimento corrisponde al giorno di conversione delle quote in somme da erogare.

In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ogni variazione del calendario delle operazioni di disinvestimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

Il valore di riscatto verrà determinato moltiplicando il numero delle quote per il valore unitario di ciascuna quota, entrambi relativi al giorno di riferimento.

Il valore di riscatto verrà corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall'art. 15.

ART. 14 - DIRITTO DI REVOCA DELLA PROPOSTA E DI RECESSO DAL CONTRATTO

Il Contraente può revocare la Proposta fino a quando il contratto non è concluso.

Ai sensi dell'art. 111 del D. Lgs 174/95, il Contraente può recedere dal contratto mediante comunicazione scritta effettuata con raccomandata A.R. alla Compagnia entro 30 giorni dalla data di conclusione e decorrenza dello stesso.

Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligo derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di ricezione della comunicazione.

La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà al Contraente il valore delle quote del Fondo interno.

Ai fini della determinazione del valore maturato da restituire al Contraente, la conversione delle quote in somme da erogare viene effettuata il primo venerdì lavorativo successivo (giorno di riferimento) alla data in cui sia stata ricevuta, da parte della Compagnia, la richiesta di recesso del Contraente.

In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ogni variazione del calendario delle operazioni di disinvestimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

Nel caso in cui sia stata richiesta l'Opzione Index, all'esercizio del diritto di recesso della polizza qui descritta, consegue anche l'estinzione del contratto Alpha Index Linked, secondo quanto previsto all'art. 8 - Diritto di revoca della Proposta e di recesso dal contratto delle Condizioni Contrattuali della polizza collegata Alpha Index Linked.

ART. 15 - DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL'IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

La Compagnia esegue tutti i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione:

- *in caso di riscatto totale*
 - documento di polizza in originale ed eventuali appendici in originale;
 - certificato di esistenza in vita dell'Assicurato o autocertificazione di esistenza in vita nel caso in cui l'Assicurato coincida con il Contraente;
- *in caso di decesso dell'Assicurato*
 - documento di polizza in originale ed eventuali appendici in originale;
 - dichiarazione sostitutiva o atto notorio, ove si dichiara se il defunto abbia lasciato o meno testamento (e quali sono gli eredi legittimi); in presenza di testamento, copia autenticata dello stesso pubblicato ai termini di legge; se sono stati indicati quali Beneficiari gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'indicazione degli stessi;
 - certificato di esistenza in vita dei Beneficiari;
 - certificato di decesso dell'Assicurato;
 - nel caso di Beneficiario minorenne o incapace, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi alla riscossione della somma dovuta;
 - fotocopia del documento di identità e del codice fiscale dei Beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Compagnia e decorso il termine di 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

In caso di decesso dell'Assicurato, e per ogni altro diritto derivante dal contratto di assicurazione, in ottemperanza all'art. 2952 comma 2 c.c., il diritto di indennizzo ai Beneficiari si prescrive in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

ART. 16 - PRESTITI

Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti.

ART. 17 - BENEFICIARI

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate dal Contraente alla Compagnia per iscritto o disposte per testamento.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei casi seguenti:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

In questi ultimi casi di designazione irrevocabile del terzo Beneficiario, l'operazione di riscatto, di cessione, di pegno richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.

ART. 18 - CESSIONE

Il Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto secondo quanto disposto dall'art.1406 c.c.. Tale cessione, in virtù del collegamento esistente con il contratto Alpha Index Linked, determina anche la sostituzione del Contraente con un terzo nei rapporti derivanti dal contratto Alpha Index Linked.

Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Compagnia riceve comunicazione scritta dell'avvenuta cessione, e ne ha quindi conoscenza.

La Compagnia ha l'obbligo di procedere all'annotazione relativa alla cessione del contratto sul documento di polizza o su appendice.

La Compagnia può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto secondo quanto disposto dall'art. 1409 c.c.

ART. 19 - PEGNO

Il Contraente ha la facoltà di dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto. Tale cessione, in virtù del collegamento esistente con il contratto Alpha Index linked, determina anche la cessione in pegno a terzi del credito derivante dal contratto Alpha Index Linked.

Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Compagnia riceve comunicazione scritta dell'avvenuta costituzione di pegno accompagnata dalla dichiarazione di assenso dell'eventuale Beneficiario designato in modo irrevocabile.

Contestualmente la Compagnia ha l'obbligo di annotare sul Documento di Polizza o su appendice la relativa costituzione in pegno.

Ai sensi dell'art. 2805 c.c. la Compagnia può opporre al creditore pignoratorio le eccezioni che spettavano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

ART. 20 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

Per tutto quanto non regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

A norma di quanto previsto dall'articolo 1469 bis, comma 3°, n° 19, c.c. la sede del Foro Competente per qualsiasi controversia inerente il contratto, è quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore (Contraente, Assicurato o Beneficiari).

ART. 22 - TASSE ED IMPOSTE

Le tasse e le imposte relative al presente contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO DI ALPHA UNIT LINKED:

Obbligazionario Italia Vega

Art. 1 - ASPETTI GENERALI

Denominazione del Fondo

La Compagnia, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti in conformità a quanto stabilito nelle Condizioni Contrattuali, ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari suddivisi e diversificati nel Fondo interno denominato Obbligazionario Italia Vega. Lo scopo della gestione finanziaria del Fondo è la redditività degli importi versati da ciascun Contraente per il contratto espresso in quote mediante una gestione professionale del patrimonio.

Il Fondo, con ogni provento ad esso spettante a qualsiasi titolo, costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da quello dei partecipanti.

Tipologia del Fondo

Il Fondo si configura come Fondo ad accumulazione senza distribuzione di proventi, che restano compresi nel patrimonio del Fondo.

Partecipanti al Fondo

Al Fondo interno possono partecipare le persone fisiche e le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di una polizza assicurativa distribuita da Skandia Vita S.p.A. che preveda la sottoscrizione del Fondo stesso. Il Contraente potrà richiedere alla Compagnia il rendiconto annuale del Fondo interno redatto in ossequio alla circolare n. 474/D del 21/02/2002 e successive variazioni.

Crediti d'imposta

Il credito d'imposta maturato sui proventi derivanti dalla partecipazione in Fondi comuni d'investimento di diritto italiano viene attribuito al Fondo nel momento della rilevazione dell'utile derivante dall'alienazione e, a fine anno, sull'eventuale plusvalenza da valutazione rilevata.

Retrocessioni

La Compagnia non riconosce al Fondo alcun ristorno finanziario di commissioni di gestione.

ART. 2 - OBIETTIVI E CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL FONDO

Obbligazionario Italia Vega

Finalità e potenziali destinatari del Fondo

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale investito mediante una esclusiva esposizione ai mercati obbligazionari e monetari, nonché valutari. Il rischio degli investimenti relativi alla parte obbligazionaria/monetaria nel breve periodo è mediamente basso.

Il Fondo è indirizzato a Contraenti con un orizzonte d'investimento di medio periodo.

Grado di rischio del Fondo

Il profilo di rischio associato al Fondo è Basso.

Obiettivi di investimento

Tipologia degli attivi: il Fondo investe in titoli di Stato e in titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del valore nominale, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della Direttiva 89/647/CEE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più Stati, ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri. Il Fondo può investire in OICR ad indirizzo prevalentemente obbligazionario.

Gli OICR facenti parte dell'attivo del Fondo sono:

- OICR armonizzati conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modificata dalla Direttiva 88/220/CEE;
- OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998;
- OICR esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE,

che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dall'art. 42 del D. Lgs. n. 58 del 24/2/1998.

Il Fondo investe, inoltre, in strumenti monetari, quali depositi bancari, pronti contro termine e certificati di deposito, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A con scadenza non superiore a sei mesi.

Aree geografiche di investimento: tutte le aree geografiche.

Esposizione al rischio di cambio: per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti.

ART. 3 - OBIETTIVI E CARATTERISTICHE GENERALI DEL FONDO

1. Il Fondo interno, in conformità con la normativa primaria e secondaria in vigore, è composto da strumenti finanziari, strumenti monetari e quote di OICR ognuno nel rispetto dei limiti propri; in presenza di variazioni alla normativa primaria o secondaria, la Compagnia potrà modificare i criteri gestionali del Fondo, soltanto qualora la modifica realizzi condizioni più favorevoli al Contraente. Tali modifiche saranno trasmesse ai Contraenti nei termini previsti nel successivo art. 6 - Modifiche regolamentari.

2. Ai sensi del presente Regolamento, il livello di rischio viene determinato in base alla volatilità annua attesa del Fondo ritenuta accettabile, secondo la seguente tabella:

rischio molto basso	meno di 1%
rischio basso	da 1% a 3%
rischio medio basso	da 3% a 8%
rischio medio alto	da 8% a 15%
rischio alto	da 15% a 25%
rischio molto alto	oltre 25%

3. Ai sensi del presente Regolamento, per orizzonte temporale si intende la durata dell'investimento proposto, coerente con la politica d'investimento adottata dal Fondo. In particolare, secondo un ordine crescente, l'orizzonte temporale può essere espresso nei seguenti valori:

breve periodo	fino a 12 mesi
medio breve periodo	da 12 a 24 mesi
medio periodo	da 24 a 48 mesi
medio lungo periodo	da 48 a 60 mesi
lungo periodo	oltre 60 mesi

4. La valuta di denominazione del Fondo è l'Euro.

5. La Compagnia si riserva la facoltà di affidare la gestione ad un intermediario abilitato a prestare servizi di gestione di patrimoni, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio e di scelte di investimento predefiniti dalla Compagnia, che rimane in ogni caso responsabile nei confronti del Contraente della gestione del Fondo.

6. Coerentemente con il grado di rischio del Fondo, la Compagnia ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati - nei limiti e alle condizioni stabilite dall'ISVAP - allo scopo di copertura dei rischi di portafoglio nonché di gestione efficace del portafoglio al fine di raggiungere gli obiettivi di remunerazione del Fondo. Sono quindi autorizzate tutte le operazioni in strumenti finanziari derivati che mirano a raggiungere questi scopi.

7. La Compagnia e, nel caso di affidamento della gestione ad un intermediario abilitato, quest'ultimo, potranno mantenere nel patrimonio del Fondo disponibilità liquide nel limite del 50%, e potranno

no effettuare, qualora si presentino specifiche situazioni congiunturali e in relazione all'andamento dei mercati finanziari, scelte idonee per la tutela dei partecipanti.

8. Le quote e le azioni degli OICR sono valorizzate settimanalmente al prezzo di mercato del venerdì o all'ultimo prezzo disponibile. Le azioni, gli ADR, i titoli di Stato e le obbligazioni negoziate in un mercato regolamentato sono valorizzati settimanalmente al prezzo di mercato del venerdì o all'ultimo prezzo disponibile. I certificati di deposito sono valorizzati al valore di emissione più il rateo maturato. Le obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato sono valorizzate al valore presunto di realizzo, tenuto conto sia della situazione dell'emittente sia di quella di mercato. Gli attivi denominati in valute diverse da quella di denominazione del Fondo sono convertite in quest'ultima valuta utilizzando i tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea nel giorno di riferimento e, per i tassi di cambio da questa non accertati, quelli resi disponibili dall'Ufficio Italiano dei Cambi e/o le rilevazioni rese disponibili sul circuito Bloomberg.

ART. 4 - REVISIONE CONTABILE

La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione iscritta all'Albo di cui al D.P.R. n° 136 del 31 marzo 1975 e successive modifiche che accerta, in conformità al disposto del presente Regolamento e della Circolare ISVAP n° 317 del 15/01/1998, la rispondenza della gestione del Fondo al presente Regolamento, la conformità del valore unitario delle quote alla fine di ciascun esercizio solare al disposto dell'art. 3 del presente Regolamento e la rispondenza del rendiconto annuale della gestione alle risultanze delle registrazioni contabili riguardanti la medesima gestione.

Art. 5 - SPESE DEL FONDO

Le spese a carico del Fondo interno sono rappresentate da:

- *oneri diretti che gravano sul patrimonio del Fondo e cioè:*
 - oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di valori mobiliari;
 - spese di verifica e di revisione del Fondo;
 - spese di amministrazione e custodia titoli;
 - spese e commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulla disponibilità del Fondo;
 - spese per bolli.

- *oneri indiretti che gravano sul patrimonio degli OICR in cui il Fondo investe:*

Si riportano di seguito le principali tipologie di oneri indiretti:

- la commissione di gestione percepita dalla società di gestione degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR); percentuale minima dello 0,15% e massima dell'1,50%.
- l'eventuale commissione di performance variabile calcolata e percepita dalla società di gestione degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR).

Non sono previsti né oneri di ingresso né oneri di uscita relativi alla sottoscrizione o al riscatto degli OICR dove il Fondo interno investe.

ART. 6 - MODIFICHE REGOLAMENTARI

La Compagnia, con l'obiettivo di perseguire gli interessi dei Contraenti, si riserva la facoltà di modificare i criteri gestionali, di istituire nuovi Fondi, di effettuare fusioni tra Fondi.

Istituzione di nuovi Fondi

La Compagnia può istituire nuovi Fondi. In tal caso fornirà le informazioni relative attraverso il rendiconto di fine anno ed aggiornando le Condizioni Contrattuali nonché la Nota Informativa presso la Società distributrice.

Modifiche del Fondo

La Compagnia, con l'obiettivo di perseguire gli interessi dei Contraenti, e solo al fine di attuare misure più favorevoli per gli stessi, può modificare i criteri gestionali. I Contraenti verranno informati in merito a tali modifiche con almeno tre mesi di anticipo e potranno scegliere altri Fondi all'interno delle possibilità offerte dalla Compagnia. Qualora la Compagnia non ricevesse alcuna disposizione da parte del Contraente, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, procederà ad effettuare le modifiche di cui sopra.

Le modifiche regolamentari potranno anche intervenire per adeguare il contratto alla normativa primaria e secondaria. In tal caso la Compagnia, dopo aver dato notizia delle modifiche al Contraente, porterà le stesse in via automatica.

Fusione con altri Fondi

In presenza di giustificati motivi ed in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo interno tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi di gestione finanziaria e amministrativa, o in caso di variazioni normative incompatibili con le modalità gestionali precedenti, la Compagnia può disporre la fusione del Fondo Obbligazionario Italia Vega con altri Fondi interni della Compagnia. La fusione deliberata dalla Compagnia, verrà messa in opera secondo le modalità esposte nella Nota Informativa.

ART. 7 - DETERMINAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO DEL FONDO

Il valore complessivo netto del patrimonio costituente il Fondo è determinato settimanalmente in base ai valori di mercato delle attività relativi al giorno di riferimento o, in mancanza di questi ultimi, in base agli ultimi valori disponibili nel giorno di calcolo, al netto delle passività. Il giorno di calcolo è il secondo giorno lavorativo successivo a quello di riferimento, quest'ultimo coincidente con il venerdì di ogni settimana.

ART. 8 - VALORE UNITARIO DELLE QUOTE E SUA PUBBLICAZIONE

Il valore unitario di ogni singola quota è pari al valore complessivo netto del patrimonio costituente il Fondo diviso per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di calcolo.

Il valore unitario delle quote viene pubblicato sul giornale finanziario "Il Sole 24 Ore" il giorno lavorativo successivo a quello di calcolo o comunque sul sito web www.skandia.it.

*Allegato alla Nota Informativa di Alpha Unit Linked
Parte integrante della Nota Informativa*



Il presente Allegato alla Nota Informativa è stato redatto nel novembre 2002